

3. Interventi della Commissione Europea, dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e di altre Autorità regolamentari

- (i) **Eni SpA, Polimeri Europa SpA (ora Versalis SpA) e Syndial SpA - Elastomeri.** La Commissione Europea, con decisione del 29 novembre 2006, ha accertato una violazione della normativa antitrust e ha comminato un'ammenda di €272,25 milioni in solido a Eni SpA e Polimeri Europa SpA (ora Versalis SpA) relativamente ad un'asserita intesa anticoncorrenziale nel settore degli elastomeri del tipo BR/SBR. Nel febbraio 2007 le società hanno predisposto i ricorsi avverso tale decisione avanti al Tribunale di Prima Istanza UE. Con sentenza resa in data 13 luglio 2011, il Tribunale di Prima Istanza ha ridotto l'ammenda originariamente imposta, in solido, ad Eni SpA e Polimeri Europa SpA portandola a €181,5 milioni. In particolare, il Tribunale ha annullato la maggiorazione della sanzione basata sull'aggravante della recidiva. Sia le società destinatarie della sentenza che la Commissione Europea hanno presentato appello alla Corte di Giustizia UE. La Commissione Europea ha altresì comunicato a Eni la propria volontà di riavviare nuovamente un procedimento istruttorio per la rideterminazione della sanzione ed Eni ha proposto ricorso avverso tale iniziativa. La Commissione, in data 1 marzo ha comunicato ad Eni SpA e a Versalis SpA di aver avviato un nuovo procedimento per valutare nuovamente la sussistenza dei presupposti per applicare la maggiorazione della sanzione basata sull'aggravante della recidiva. A fronte della decisione della Commissione Europea, nell'agosto 2007 Eni ha altresì avviato, presso il Tribunale di Milano, un'azione di accertamento negativo volta a ottenere una sentenza che attestasse l'inesistenza del danno asseritamente subito dai produttori di pneumatici utilizzatori dei prodotti BR/SBR. Il Tribunale di Milano ha tuttavia dichiarato inammissibile l'azione con sentenza impugnata dinanzi alla Corte di Appello di Milano e il giudizio di appello è tuttora pendente. Nel settore degli elastomeri denominati CR, il Tribunale di Prima Istanza UE, con una sentenza del dicembre 2012 ha ridotto a circa €106 milioni l'ammenda, originariamente pari a €132,16 milioni, inflitta solidalmente a Polimeri Europa ed Eni dalla Commissione Europea in data 5 dicembre 2007, per l'asserita violazione, unitamente ad altre imprese chimiche, dell'art. 81 del Trattato CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE. Eni SpA e Versalis SpA hanno proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale presso la Corte di Giustizia UE, al fine di ottenere l'annullamento integrale della decisione della Commissione che a sua volta ha proposto appello contro la medesima sentenza. In attesa dell'esito dei ricorsi proposti, sono stati effettuati accantonamenti al fondo rischi.
- (ii) **Istruttoria antitrust per il trasporto del gas.** Nel mese di marzo 2012, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un'istruttoria per accertare un presunto abuso di posizione dominante posto in essere da Eni attraverso la mancata offerta al mercato di capacità di trasporto secondaria di gas sui gasdotti Transgas e TAG. In data 1 giugno 2012 Eni ha presentato una proposta di impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90, con l'obiettivo di ottenere la chiusura del procedimento senza accertamento di infrazione. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in data 6 settembre 2012, ha deciso di accettare, rendendoli vincolanti, gli impegni presentati da Eni.
- (iii) **Indagini Consob su Saipem SpA**
In seguito all'emissione da parte di Saipem SpA del Comunicato Stampa del 29 gennaio 2013 con il quale sono state riviste le previsioni di utile per l'esercizio 2012 e l'outlook 2013, Consob ha inviato a Saipem SpA una comunicazione in data 31 gennaio 2013, con la quale ha richiesto a Saipem SpA di ricostruire il processo di valutazione e le considerazioni che hanno portato alla decisione di emettere il citato Comunicato Stampa, di descrivere gli elementi informativi utilizzati per la revisione delle stime di chiusura degli esercizi 2012 e 2013 e delle previsioni per l'esercizio 2014 nonché di indicare l'elenco delle persone iscritte nel registro tenuto ai sensi dell'articolo 115-bis TUF, che avevano accesso ai dati e alle informazioni rappresentati nel Comunicato Stampa.
Con lettera del 1 febbraio 2013, Consob ha dato avvio a verifica ispettiva nei confronti di Saipem SpA ai sensi dell'articolo 187 octies, comma 3 del d.lgs n. 58 del 24/2/1998 al fine di acquisire atti, documenti ed informazioni in merito al processo di formazione del citato Comunicato Stampa, alla gestione delle informazioni privilegiate, nonché al rispetto delle norme in materia di operazioni effettuate da soggetti rilevanti.
Successivamente, con comunicazioni dell'8 febbraio e del 25 febbraio 2013, ulteriori informazioni sono state richieste da Consob a Saipem SpA con riferimento, tra l'altro, agli scostamenti tra l'ultimo piano industriale approvato anteriormente al 29 gennaio 2013 ed il nuovo piano industriale 2013-2016. Saipem SpA ha prontamente risposto alle comunicazioni menzionate, fornendo la documentazione e le informazioni richieste.

4. Indagini della Magistratura

- (i) **EniPower SpA.** Nel mese di giugno 2004 la Magistratura ha avviato indagini sugli appalti stipulati dalla controllata EniPower, nonché sulle forniture di altre imprese alla stessa EniPower. Di dette indagini è stata data ampia diffusione dai mezzi di comunicazione e ne è emerso il pagamento illecito di somme di denaro da aziende fornitrici di EniPower stessa a un suo dirigente che è stato licenziato. A EniPower (committente) e alla Snamprogetti SpA (oggi Saipem SpA) (appaltatore dei servizi di ingegneria e di approvvigionamento) sono state notificate informazioni di garanzia ai sensi della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Eni, nell'ambito di una linea guida di fermezza e trasparenza, ha assunto le deliberazioni necessarie per la costituzione di parte civile nel procedimento penale ai fini del risarcimento degli eventuali danni che fossero derivati dai comportamenti illeciti dei propri fornitori, dei loro e dei propri dipendenti.
Nel frattempo, è stato notificato l'atto di conclusione delle indagini preliminari in cui EniPower e Snamprogetti non sono indicate tra i soggetti giuridici indagati ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Nell'agosto 2007 è stato notificato il provvedimento con cui il Pubblico Ministero ha chiesto lo stralcio, tra gli altri, delle società EniPower SpA e di Snamprogetti SpA per la successiva archiviazione. Il procedimento prosegue a carico di ex dipendenti delle predette società nonché nei confronti di dipendenti e dirigenti di alcune società fornitrici e delle stesse ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. Eni SpA, EniPower SpA e Snamprogetti SpA si sono costituite parte civile nell'udienza preliminare. L'udienza preliminare relativa al procedimento principale avanti il GUP si è conclusa il 27 aprile 2009. Il giudice ha disposto il decreto di rinvio a giudizio di tutte le parti che non

hanno fatto richiesta di patteggiamento ad esclusione di alcuni soggetti nei cui confronti è intervenuta la prescrizione. Nel corso dell'udienza del 2 marzo 2010, è stata confermata la costituzione di parte civile di Eni SpA, EniPower SpA e Saipem SpA nei confronti degli enti imputati ex D.Lgs. 231/2001. Sono stati altresì citati i responsabili civili delle ulteriori società coinvolte. Conclusasi l'escussione dei testi, il processo prosegue per la discussione delle parti. All'esito dell'udienza del 12 luglio 2011, terminata la fase delle conclusioni delle parti, il processo è stato rinviato all'udienza del 20 settembre 2011, nel corso della quale il Tribunale di Milano ha pronunciato sentenza. In particolare, il Collegio ha condannato 9 imputati per i reati loro ascritti, oltre al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede, ed, in solido, alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili. Il Tribunale ha dichiarato prescritti i reati contestati a 7 imputati, rappresentanti di alcune società coinvolte e ha inoltre pronunciato l'assoluzione per 15 imputati nel procedimento. Con riferimento agli enti imputati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, il Collegio ha dichiarato 7 società responsabili degli illeciti amministrativi loro ascritti, applicando oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria altresì la corrispondente confisca. Eni SpA, EniPower e Saipem SpA si erano costituite parti civili nel procedimento anche nei confronti delle predette persone giuridiche. Con la sentenza il Collegio ha dichiarato di escludere tale costituzione nei confronti degli enti imputati, così mutando la decisione assunta all'inizio del dibattimento, verosimilmente a seguito della sentenza della Corte di Cassazione che ha statuito l'illegittimità della costituzione di parte civile nei confronti degli enti imputati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. Le motivazioni della sentenza sono state depositate in data 19 dicembre 2011. Le parti condannate hanno provveduto ad impugnare tempestivamente il suddetto provvedimento.

- (ii) **Trading.** Nell'ambito di un'iniziativa giudiziaria in corso che vede coinvolti due ex dirigenti di Eni, che avrebbero percepito somme di denaro per favorire la conclusione di rapporti contrattuali con società operanti nel trading internazionale di prodotti petroliferi, il 10 marzo 2005 la Procura della Repubblica di Roma ha notificato a Eni due provvedimenti di sequestro di documentazione afferente i rapporti fra Eni e le due società; nel procedimento Eni è parte offesa. Il Giudice per le Indagini Preliminari ha rigettato, in buona parte, la richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero. Alla luce del provvedimento del GIP, la Procura della Repubblica di Roma ha notificato a Eni, in qualità di persona offesa, il decreto di citazione diretta a giudizio nei confronti dei suoi due ex dirigenti, per l'imputazione di truffa aggravata dall'aver procurato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante entità con abuso delle relazioni d'ufficio e di prestazione d'opera.

Il giudizio di primo grado si è concluso con la prescrizione dei reati nei confronti dei soggetti imputati.

- (iii) **Consorzio TSKJ: indagini delle Autorità Statunitensi, Italiane e di altri Paesi.** Snamprogetti Netherlands BV detiene una partecipazione del 25% nelle società che costituiscono il consorzio TSKJ. I rimanenti azionisti, con quote paritetiche del 25%, sono Kbr, Technip e JGC. Il consorzio TSKJ, a partire dal 1994, ha realizzato impianti di liquefazione del gas naturale a Bonny Island in Nigeria. Snamprogetti SpA ("Snamprogetti"), la società controllante di Snamprogetti Netherlands BV, è stata una diretta controllata di Eni sino al febbraio 2006, quando è stato concluso un accordo per la cessione di Snamprogetti a Saipem; Snamprogetti è stata incorporata in Saipem SpA dal 1° ottobre 2008. Eni detiene una partecipazione del 43% di Saipem. Con la cessione di Snamprogetti, Eni ha concordato, tra l'altro, di indennizzare i costi e gli oneri che Saipem dovesse eventualmente sostenere, con riferimento alla vicenda TSKJ, anche in relazione alle sue controllate.

La US Securities and Exchange Commission (SEC), il US Department of Justice (DoJ) e altre Autorità, tra cui la Procura della Repubblica di Milano, hanno svolto indagini su presunti pagamenti illeciti da parte del consorzio TSKJ a favore di pubblici ufficiali nigeriani.

Il procedimento negli Stati Uniti: a seguito delle transazioni definite nel 2010 sia con la US SEC sia con il DOJ, il procedimento è stato chiuso in maniera definitiva il 17 settembre 2012 con la decisione della Corte Distrettuale degli Stati Uniti che ha accolto, la richiesta di rinuncia all'azione penale nei confronti di Snamprogetti Netherlands BV, avanzata dal DOJ. Diversamente da quanto applicato agli altri membri del consorzio TSKJ che sono giunti a risoluzioni con il DOJ, a Snamprogetti Netherlands BV non era stata imposta una procedura di monitoraggio indipendente.

Il procedimento in Italia: la vicenda TSKJ ha determinato, sin dal 2004, indagini contro ignoti da parte della Procura della Repubblica di Milano. A partire dal 10 marzo 2009 la società ha ricevuto richieste di esibizione documenti da parte della Procura della Repubblica di Milano. I fatti che sono oggetto di indagine si estendono sin dal 1994 e concernono anche il periodo successivo all'introduzione del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 sulla responsabilità amministrativa delle società.

In data 12 agosto 2009, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Milano (GIP) ha notificato a Eni (e in data 31 luglio 2009 a Saipem - in quanto incorporante di Snamprogetti) un decreto con il quale veniva fissata l'udienza in camera di consiglio in relazione a un procedimento instaurato ex D.Lgs. n. 231 del 2001 nei confronti di Eni SpA e Saipem SpA per responsabilità amministrativa in relazione a reati di corruzione internazionale aggravata ascritti a ex dirigenti di Snamprogetti. L'udienza faceva seguito alla richiesta formulata dalla Procura della Repubblica di Milano di misura cautelare ex D.Lgs. n. 231/2001 consistente nell'interdizione per Eni e Saipem dall'esercizio di attività comportanti rapporti contrattuali diretti o indiretti con la società Nigerian National Petroleum Corporation o sue controllate.

Nel merito, la misura cautelare richiesta della Procura aveva ad oggetto la condotta del consorzio TSKJ nel periodo dal 1995 al 2004. In relazione agli eventi in esame, la Procura ha rilevato l'inefficacia e l'inosservanza del modello di organizzazione, gestione e controllo predisposto al fine di prevenire la commissione dei reati ascritti da parte di soggetti sottoposti a direzione e vigilanza.

All'esito dell'udienza del 21 ottobre 2009, con decisione del 17 novembre 2009, il GIP ha respinto la richiesta di misura cautelare interdittiva presentata dalla Procura della Repubblica di Milano nei confronti di Eni e Saipem. In seguito ad impugnazione proposta dalla citata Procura, la questione si è protratta sino al giudizio di legittimità dinanzi la Corte di Cassazione che, accogliendo il ricorso avanzato dalla Procura della Repubblica di Milano, ha deciso che la richiesta di misura cautelare fosse [in diritto] ammissibile, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, anche nelle ipotesi di reato di corruzione internazionale, rimettendone la decisione di merito al Tribunale del Riesame di Milano. Tuttavia, in data 18 febbraio 2011, la Procura della Repubblica di Milano, a fronte del deposito da parte di Snamprogetti Netherlands BV di una cauzione pari a €24.530.580, anche nell'interesse di Saipem SpA, ha emesso un atto di rinuncia all'impugnazione - sia nei confronti di Eni SpA, sia nei confronti di Saipem SpA - dell'ordinanza con la quale il GIP aveva respinto la richiesta di misura cautelare interdittiva. Pertanto, il Tribunale del Riesame, all'esito dell'udienza del 22 febbraio 2011, preso atto della rinuncia, ha dichiarato inammissibile l'appello della Procura della Repubblica di Milano. Si è così chiuso il procedimento relativo alla richiesta di misura cautelare interdittiva nei confronti di Eni SpA e Saipem SpA.

In data 3 novembre 2010, è stato notificato al difensore di Saipem SpA, l'avviso di conclusione delle indagini relativo al procedimento pendente presso il Tribunale di Milano. Nell'atto si rilevano le contestazioni mosse nei confronti di cinque ex dipendenti di Snamprogetti (oggi Saipem) e di Saipem SpA come persona giuridica in quanto incorporante Snamprogetti SpA. L'atto non riguarda la persona giuridica di Eni.

I fatti contestati sono i presunti eventi corruttivi in Nigeria, asseritamente commessi sino ad epoca successiva al 31 luglio 2004. Viene contestata anche l'aggravante del conseguimento di un profitto di rilevante entità (indicata come non inferiore a \$65 milioni), asseritamente conseguito da Snamprogetti SpA. In data 3 dicembre 2010, è stato notificato, al difensore della Saipem, l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare per il 20 dicembre 2010, con allegata richiesta di rinvio a giudizio.

Nell'udienza del 26 gennaio 2011, il Giudice per l'Udienza Preliminare ha disposto il rinvio a giudizio dei cinque ex dipendenti di Snamprogetti e di Saipem SpA come persona giuridica in quanto incorporante Snamprogetti, fissando l'udienza del 5 aprile 2011 per l'inizio del dibattimento. Nel corso dell'udienza del 2 febbraio 2012, la Procura pur rilevando che sarebbe già decorso il termine di prescrizione per quanto concerne le persone fisiche indagate, ha sollevato eccezione di incostituzionalità della normativa italiana sulla stessa prescrizione, ritenendola in contrasto con le normative internazionali e in particolare con la convenzione OCSE in materia di lotta alla corruzione internazionale.

Il Tribunale ha pronunciato sentenza di "non doversi procedere" nei confronti degli imputati persone fisiche "perché il reato agli stessi ascritto è estinto per intervenuta prescrizione", disponendo, inoltre, lo stralcio del procedimento in relazione alla posizione della persona giuridica Saipem, in merito alla quale il processo è proseguito.

Nel corso dell'udienza del 12 luglio 2012 si è proceduto all'esame e al controesame dei consulenti della difesa e al deposito delle consulenze. Il Tribunale ha rinviato all'udienza del 6 novembre 2012, nel corso della quale, su richiesta della Procura della Repubblica e con il consenso del Tribunale, la discussione conclusiva è stata rinviata al 5 febbraio 2013.

All'udienza del 5 febbraio 2013 la difesa di Saipem ha proposto una questione di legittimità Costituzionale con riferimento ad alcuni profili di incostituzionalità specifici rispetto alla disciplina recepita dal D.Lgs. n. 231/2001 in merito alla fattispecie oggetto del procedimento. Nel corso della successiva udienza del 26 marzo 2013 il Tribunale di Milano ha rigettato, con ordinanza, le questioni di illegittimità costituzionale sollevate, ritenendole manifestamente infondate. L'udienza è quindi proseguita con la requisitoria del Pubblico Ministero, che ha concluso chiedendo la condanna per Saipem SpA a una pena pecuniaria di €900.000 nonché la confisca della cauzione pari a €24.530.580, che Snamprogetti Netherlands BV aveva messo a disposizione della Procura di Milano nel febbraio 2011.

L'udienza è stata rinviata al 21 maggio 2013 per la discussione da parte dei difensori della Società.

Si segnala che i Consigli di Amministrazione di Eni nel 2009 e, successivamente, nel 2010 di Saipem hanno approvato nuove linee guida e principi anticorruzione attraverso cui il business di Eni e Saipem deve essere svolto. Le linee guida hanno integrato il sistema anticorrittivo delle società in linea con le best practices internazionali, ottimizzando il sistema di compliance e assicurando il massimo rispetto da parte di Eni e Saipem e del loro personale, del Codice Etico, del Modello 231 e delle Leggi Anti-Corruzione nazionali e internazionali.

(iv) Misurazione del gas. Nel maggio 2007 è stato notificato, a Eni ed altre società del Gruppo, un provvedimento di sequestro di documenti nell'ambito del procedimento n. 11183/06 RG NR avviato dalla Procura della Repubblica di Milano. L'atto è stato notificato anche a cinque top manager del Gruppo oltre a società terze e loro dirigenti. Nell'atto istruttorio sono ipotizzati comportamenti in violazione di legge, a partire dall'anno 2003, con riferimento all'utilizzo degli strumenti di misurazione del gas, al relativo pagamento delle accise alla fatturazione ai clienti nonché ai rapporti con le Autorità di Vigilanza. Le violazioni contestate si riferiscono, tra l'altro, a fattispecie di reato previste dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 che prevede la responsabilità amministrativa della Società per i reati commessi da propri dipendenti nell'interesse o a vantaggio della società stessa. Ciò ha comportato la notifica della relativa informazione di garanzia anche alle società (per quanto riguarda il Gruppo Eni: Eni, Snam Rete Gas e Italgas e altre società terze).

Nell'ambito di tale procedimento, è stata trasmessa dai difensori la richiesta di archiviazione formulata dalla Procura della Repubblica di Milano relativa a diverse posizioni. Detta istanza riguardava, anche, una posizione di vertice per la quale la Procura non ha individuato elementi utili per sostenere l'accusa in un eventuale giudizio. La richiesta è stata preceduta da un provvedimento di stralcio delle posizioni archiviate dal procedimento principale. In data 24 gennaio 2012, il Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto l'archiviazione di tali posizioni.

Misura Gas "Gas croato". Nell'ambito di uno stralcio del procedimento principale in data 26 novembre 2009, è stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 415 - bis c.p.p. nel quale risultavano sottoposti a indagine n. 12 dipendenti o ex dipendenti di Eni e altre società del Gruppo. I rilievi sollevati nell'avviso riguardavano, in larga parte, (i) violazioni nell'accertamento e/o pagamento dell'accisa sul gas naturale per l'importo complessivo di €20,2 miliardi e (ii) violazioni od omissione della dichiarazione annuale di consumo del gas naturale e/o delle dichiarazioni da rivolgere all'Agenzia delle Dogane e/o all'AEER, nonché (iii) il correlato asserito ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza dell'Autorità. Il 24 gennaio 2012, è stata pronunciata sentenza di "non luogo a procedere" nei confronti di tutti gli indagati. Il Pubblico Ministero di Milano ha depositato ricorso per Cassazione che non riguarda tutti gli indagati prosciolti, ma solo alcune posizioni. La Corte con ordinanza pronunciata in data 11 febbraio 2013, in merito alle posizioni relative a Eni e alle società controllate, non ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero di Milano, in particolare (i) dichiarandolo inammissibile con riferimento a una delle posizioni e (ii) rigettandolo in merito a tutti gli ulteriori capi di imputazione.

Con riferimento a tali posizioni la sentenza di "non luogo a procedere" del Giudice per l'Udienza Preliminare è ora definitiva.

Misura Gas "Accise". In data 20 dicembre 2010, nell'ambito di un ulteriore stralcio del procedimento principale sul tema accise, la Procura della Repubblica di Milano aveva notificato, a nove dipendenti ed ex dipendenti di Eni, in particolare della Divisione Gas & Power, l'avviso di conclusione delle indagini con riferimento al reato di cui all'art. 40 ("Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sugli oli minerali") del D.Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504. L'atto contestava la sottrazione all'accertamento e al pagamento di accise per un importo, rispettivamente, di €0,47 miliardi e di €1,3 miliardi. L'Agenzia delle Dogane di Milano, competente per il recupero dei tributi evasi, a fronte della documentazione prodotta da Eni, con il Verbale di constatazione del 1° agosto 2011, ha ridotto la contestazione contenuta negli atti della Procura a circa €114 milioni di maggiore imposta, riservandosi di riformulare la contestazione amministrativa sulla base delle eventuali nuove risultanze del processo penale. Il procedimento penale si è concluso con una sentenza di non luogo a procedere nei confronti di tutti gli indagati, "perché il fatto non costituisce reato". Il Pubblico Ministero ha depositato il ricorso per Cassazione.

- (v) **Algeria.** In data 4 febbraio 2011 è pervenuta, dalla Procura della Repubblica di Milano, una Richiesta di consegna ai sensi dell'art. 248 del codice di procedura penale, trasmessa nella medesima data per competenza a Saipem SpA. Nel provvedimento veniva richiesta la trasmissione – con riferimento a "ipotesi di reato di corruzione internazionale" – di documentazione relativa ad attività di società del Gruppo Saipem in Algeria (contratto GK3 e contratto Galsi/Saipem/Technip). Il reato di "corruzione internazionale" menzionato nella "Richiesta di consegna" è una delle fattispecie previste nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Al fine di adempiere, tempestivamente, alla richiesta della Procura, è stata quindi avviata la raccolta della documentazione e, in data 16 febbraio 2011, Saipem ha proceduto al deposito di quanto richiesto. Eni, in un'ottica di massima collaborazione, ha provveduto al deposito di documentazione relativa al progetto MLE (al quale partecipa la Divisione E&P) non esplicitamente menzionato nella richiesta della Procura, ma sul quale risultavano in corso indagini in Algeria. In data 22 novembre 2012 la Procura della Repubblica di Milano ha notificato a Saipem un'informativa di garanzia per illecito amministrativo relativo al reato di corruzione internazionale ex art. 25 comma 2 e 3 D.Lgs. n. 231/2001 unitamente a una richiesta di consegna di documentazione in merito ad alcuni contratti relativi ad attività in Algeria. A tale richiesta sono seguite le notifiche a Saipem di un "Decreto di sequestro" in data 30 novembre 2012, una ulteriore "Richiesta di consegna" in data 18 dicembre 2012 e un "Decreto di perquisizione" in data 16 gennaio 2013 al fine di acquisire ulteriore documentazione. In data 7 febbraio 2013, su incarico della Procura della Repubblica di Milano, si sono presentati presso le sedi Eni di San Donato Milanese e Roma, militari della Guardia di Finanza per procedere a perquisizioni e sequestri di documentazione relativa all'attività di Saipem in Algeria. Contestualmente è stata notificata ex art. 25 comma 3 e 4 D.Lgs. 231/01 informativa di garanzia a Eni. Dall'atto si apprende che la Procura ha esteso le indagini anche nei confronti di Eni, del suo Amministratore Delegato, di un dirigente e dell'ex CFO di Eni. L'indagine verte su presunte ipotesi corruttive che, secondo la Procura della Repubblica di Milano, si sarebbero verificate, sino al marzo 2010, in merito ad alcuni contratti che Saipem ha acquisito in Algeria. Con riferimento a Saipem attualmente risultano indagati, un dipendente e alcuni ex dipendenti, tra i quali l'ex Amministratore Delegato - CEO e l'ex Chief Operating Officer della Business Unit Engineering & Construction. Saipem ha tempestivamente posto in essere interventi di forte discontinuità gestionale e amministrativa indipendentemente dagli eventuali profili di responsabilità che potrebbero evidenziarsi nel corso delle indagini. Saipem ha provveduto, d'accordo con gli Organi di Controllo interni e l'Organismo di Vigilanza di società e previa informativa alla Procura, ad avviare una verifica sui contratti oggetto dell'indagine, incaricando a tal fine uno studio legale esterno. Ha inoltre avviato un'attività di indagine interna da svolgersi con il coinvolgimento di consulenti esterni, volte alla verifica della corretta applicazione delle procedure in tema di anticorruzione e prevenzione di attività illecite adottate dalla società. Le relative attività sono tuttora in corso. Viene fornita piena collaborazione all'Autorità Giudiziaria. Anche Eni ha avviato verifiche interne tuttora in corso. Il predetto procedimento è stato riunito con altro (cd. Iraq - Kazakhstan) riguardante un diverso filone di indagini riferite specificamente ad attività condotte da Eni in Iraq e Kazakhstan e meglio descritto di seguito. Si segnala inoltre che in Algeria sono in corso indagini avviate nel 2010 nei confronti di terzi, con riferimento alle quali diversi conti correnti in valuta locale della Saipem Contracting Algérie sono stati bloccati. Successivamente sono stati sbloccati alcuni di questi conti correnti e, allo stato, rimangono bloccati due conti correnti denominati in dinari algerini per un saldo totale equivalente a €79 milioni (al 25 gennaio 2013). Nel settembre 2012 è stata ricevuta una comunicazione che, in occasione di rinvio alla Chambre d'accusation presso la Corte di Algeri, formalizza a Saipem Contracting Algérie l'esistenza di un'indagine nei suoi confronti, relativa ad asserita maggiorazione dei prezzi in occasione dell'aggiudicazione di contratti conclusi con una società pubblica a carattere industriale e commerciale, beneficiando dell'autorità o influenza di rappresentanti di tale organismo. In data 30 gennaio 2013 la Chambre d'accusation ha pronunciato il rinvio a giudizio della stessa società e confermato il blocco dei conti correnti sopra indicati. La Saipem Contracting Algérie ha presentato ricorso alla Corte Suprema. Si segnala infine che in data 24 marzo 2013 si è svolta una perquisizione presso le sedi della stessa Saipem Contracting Algérie.
- (vi) **Libia.** In data 10 giugno 2011, Eni ha ricevuto, da parte della US SEC, una richiesta giudiziale formale (subpoena) di produzione documentale relativa alle attività Eni in Libia dal 2008 ad oggi. La richiesta si riferisce a un'indagine in corso senza ulteriori precisazioni né ipotesi specifiche di violazioni ipotizzate e ha per oggetto "certain illicit payments to Libyan officials" in possibile violazione del Foreign Corruption Practice Act. A fine dicembre 2011, è stata ricevuta una richiesta informale d'integrazione della documentazione prodotta in risposta al subpoena notificato in giugno. La documentazione e le informazioni richieste sono state raccolte dalle funzioni interessate. Successivamente i legali esterni hanno provveduto all'invio della documentazione alla SEC. A valle di successivi contatti con la SEC, all'incontro del 16 ottobre 2012, sono stati forniti ulteriori documenti e chiarimenti.
- (vii) **Iraq - Kazakhstan.** È pendente presso la Procura della Repubblica di Milano un procedimento penale in merito a ipotesi di corruzione internazionale in relazione alle attività Eni in Kazakhstan riguardante l'impianto di Karachaganak e il progetto Kashagan con riferimento alla gestione delle gare di appalto da parte dell'operatore Agip KCO. Il reato di "corruzione internazionale" è una delle fattispecie previste nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Eni ha proceduto al deposito della documentazione richiesta dalla magistratura e a fornire piena collaborazione all'Autorità Giudiziaria. Nell'ambito di tale procedimento sono indagati alcuni dirigenti e un ex dirigente. Il predetto procedimento è stato successivamente riunito con altro (cd. Iraq) riguardante un parallelo filone di indagini riferite specificamente ad attività condotte da Eni in Iraq e meglio descritto di seguito. Il 21 giugno 2011, infatti, è stato notificato, presso gli uffici di Eni Zubair SpA e presso gli uffici di Saipem SpA di Fano, un decreto di perquisizione dell'ufficio di alcuni dipendenti del Gruppo e di società terze in relazione a ipotesi di reato "al fine di influire illecitamente nell'aggiudicazione di gare all'estero" – in particolare, per attività in Iraq – "in cui sono coinvolte, come stazione appaltante, società del Gruppo Eni". La perquisizione ha riguardato, unicamente, gli uffici (e anche le abitazioni private) di alcuni dipendenti del Gruppo (un dipendente di Eni Zubair e un dirigente di Saipem) e di società terze. I reati contestati sono associazione a delinquere e corruzione in relazione all'attività di Eni Zubair in Iraq e di Saipem nel progetto "Jurassic" in Kuwait. Alla luce delle contestazioni descritte nell'atto Eni Zubair, Eni e Saipem appaiono parti lese dai comportamenti contestati ai propri dipendenti, qualificati come "dirigenti infedeli del Gruppo Eni" nell'atto della Procura della Repubblica di Milano; il dipendente di Eni Zubair si è dimesso e la società,

nell'accettare le dimissioni, si è riservata di agire nei suoi confronti a tutela dei propri diritti e, successivamente, ha avviato un'azione in sede civile anche nei confronti delle altre persone fisiche menzionate nell'atto di sequestro.

Nonostante le società del Gruppo appaiano parti lese, è stata notificata a Eni SpA e a Saipem SpA, contestualmente al decreto di sequestro, informativa di garanzia ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001.

Sono state notificate a Eni SpA dalla Procura della Repubblica le richieste di proroga del termine delle indagini preliminari in occasione delle quali si è appreso del coinvolgimento nelle indagini di un ulteriore dipendente della Società e di altri fornitori.

Eni ha effettuato una verifica, incaricando allo scopo una società di consulenza esterna, che ha emesso il suo rapporto conclusivo il 25 luglio 2012. A tale riguardo, anche Saipem ha provveduto, sentito anche il parere del legale, d'accordo con l'Organismo di Vigilanza di Società e gli Organi di Controllo interni, ad avviare tramite la funzione Internal Audit una verifica interna sul progetto oggetto dell'indagine, anche incaricando una società di consulenza esterna.

Con riferimento a quanto sopra esposto, la Procura della Repubblica di Milano ha fatto richiesta di: "applicare a Eni SpA la misura dell'interdizione per un anno e sei mesi dall'esercizio delle attività previste nel production sharing agreement 1997 sottoscritto con la Repubblica del Kazakhstan e nei successivi atti amministrativi e/o negoziali, o di voler disporre, ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 231 del 2001, la prosecuzione delle medesime attività per il periodo indicato sotto la sorveglianza di un commissario". Nel corso dell'udienza del 29 maggio 2012 il collegio di difesa di Eni ha discusso la memoria difensiva; al termine dell'udienza, il Giudice per le Indagini Preliminari si è riservato per la decisione sulla richiesta di misure cautelari della Procura della Repubblica. Nelle more della decisione, in data 1 agosto 2012, la Procura della Repubblica ha eseguito un nuovo deposito di documentazione a supporto della richiesta di misure cautelari a seguito del quale il Giudice ha fissato una nuova udienza.

All'esito della discussione svoltasi il 14 novembre 2012 il Giudice si è nuovamente riservato per la decisione.

5. Contenziosi fiscali

Italia

Eni SpA

- (i) **Contestazione per omesso pagamento ICI relativamente ad alcune piattaforme petrolifere localizzate nelle acque territoriali del Mare Adriatico.** Nel dicembre 1999 il Comune di Pineto (provincia di Teramo) ha contestato alla Società l'omesso pagamento dell'imposta comunale sugli immobili relativamente ad alcune piattaforme petrolifere di estrazione di idrocarburi localizzate nelle acque territoriali del Mare Adriatico prospicienti il territorio comunale per un ammontare di circa €17 milioni a titolo di imposta, sanzioni e interessi relativamente agli anni 1993-1998. Avverso tale avviso la Società ha presentato tempestivo ricorso contestando: (i) in via preliminare la carenza del potere impositivo del Comune per mancanza del presupposto territoriale in quanto il mare territoriale nel quale sono installate le piattaforme in oggetto non rientra nel territorio comunale; (ii) nel merito la mancanza degli altri presupposti oggettivi per l'applicazione dell'imposta. La Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente ha accolto il ricorso di Eni. Il Comune ha presentato appello presso la competente Commissione Tributaria Regionale che con sentenza del gennaio 2003 ha respinto l'appello confermando la sentenza di primo grado. Il Comune ha proposto appello presso la Corte di Cassazione che, con sentenza del febbraio 2005, ha riconosciuto il potere impositivo del Comune sulle acque territoriali, e ha conseguentemente cassato la sentenza impugnata rinviando per la decisione sugli altri motivi ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo che ha disposto la nomina di un collegio di consulenti (CTU), incaricati di effettuare accertamenti tecno-contabili necessari ai fini del giudizio. La relazione conclusiva dei CTU conferma la non accatastabilità delle piattaforme e quindi la carenza del presupposto impositivo ai fini ICI. Tale conclusione è stata accolta dalla Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo con sentenza del 19 gennaio 2009 depositata il 14 dicembre 2009. In data 25 gennaio 2011 il Comune ha notificato alla Società il ricorso per la Cassazione dell'anzidetta sentenza. Nel dicembre 2005, il Comune di Pineto aveva notificato a Eni SpA analogo avviso di accertamento dell'ICI per gli anni dal 1999 al 2004 poi estesi a tutto il 2009 per le medesime piattaforme petrolifere chiedendo il pagamento di una somma complessiva di circa €25 milioni a titolo di imposta, sanzioni per omesso versamento e omessa dichiarazione e interessi. Il ricorso avverso tale provvedimento è stato accolto con sentenza del dicembre 2007 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Teramo. Con sentenza n. 60111/12 emessa il 27 gennaio 2011 e depositata il 14 giugno 2012 la Commissione Tributaria regionale de L'Aquila ha rigettato l'appello proposto dal Comune di Pineto. Pendono i termini per proporre ricorso in Cassazione. Analoghi avvisi di accertamento relativi a piattaforme petrolifere Eni in Mare Adriatico sono stati notificati dai Comuni di Tortoreto, Falconara Marittima, Pedaso e, nel 2009, Gela. Le somme contestate ammontano complessivamente a circa €7,5 milioni. La Società ha presentato ricorso contro tutti gli avvisi di accertamento. Per quanto riguarda il contenzioso con il comune di Gela, con sentenze nn. 240/03/2012 e 241/03/2012 depositate il 16 luglio 2012 la Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta si è pronunciata favorevolmente in merito ai ricorsi annullando i relativi avvisi di accertamento.

Estero

- (i) **Eni Angola Production BV.** Nel 2009 il Ministero delle Finanze angolano a seguito di verifica fiscale ha emesso avvisi di accertamento per gli anni 2002-2007 con i quali ha contestato a Eni Angola Production BV, quale contitolare della concessione di Cabinda, la deducibilità degli ammortamenti sulle immobilizzazioni in corso ai fini del pagamento della Petroleum Income Tax. La società ha presentato ricorso. Il giudizio prosegue presso la Corte Suprema. A fronte del contenzioso la società ha effettuato uno stanziamento al fondo rischi.
- (ii) **Indonesia.** L'Amministrazione Finanziaria indonesiana ha contestato, per i periodi d'imposta 2002-2009, a Lasmo Sanga Sanga Limited società residente fiscalmente in UK, l'applicazione dell'aliquota del 10% relativa alla Branch Profit Tax ai sensi della convenzione contro le doppie imposizioni tra UK e Indonesia. L'Amministrazione ritiene si sarebbe dovuto applicare la ritenuta domestica del 20%. Gli importi richiesti e già versati ammontano a \$130 milioni per maggiori imposte e interessi. La società ha presentato ricorso e ha richiesto l'attivazione della cosiddetta "Procedura amichevole" al fine di evitare una tassazione non conforme alla convenzione UK/Indonesia.

6. Contenziosi chiusi

- (i) **Citazione in giudizio avanti al Tribunale di Venezia per danni alla laguna di Venezia causati dagli impianti di Porto Marghera.** Il contenzioso è stato definito a seguito di accordi transattivi tra Syndial e la Provincia di Venezia per ammontari non significativi nell'ambito del bilancio consolidato Eni.
- (ii) **Syndial SpA [Ex EniChem SpA] Inquinamento provocato dall'attività dello stabilimento di Mantova.** A seguito di accordo transattivo intervenuto nel luglio 2012 tra Ministero dell'Ambiente e Syndial per il risarcimento del danno ambientale da contaminazione derivante dagli scarichi idrici del sito di Mantova il contenzioso può considerarsi virtualmente chiuso. L'ammontare della transazione non è significativo nell'ambito del bilancio consolidato Eni.

Attività in concessione

Eni opera in regime di concessione prevalentemente nei settori Exploration & Production e Refining & Marketing. Nel settore Exploration & Production le clausole contrattuali che regolano le concessioni minerarie, le licenze e i permessi esplorativi disciplinano l'accesso di Eni alle riserve di idrocarburi e differiscono da Paese a Paese. Le concessioni minerarie, le licenze e i permessi sono assegnati da chi ne detiene il diritto di proprietà, generalmente Enti Pubblici, compagnie petrolifere di Stato e, in alcuni contesti giuridici, anche privati. A fronte delle concessioni minerarie ricevute, Eni corrisponde delle royalties e, in funzione della legislazione fiscale vigente nel Paese, delle imposte a vario titolo. Eni sostiene i rischi e i costi connessi all'attività di esplorazione, sviluppo e i costi operativi e ha diritto alle produzioni realizzate. Nei Production Sharing Agreement e nei contratti di service e buy-back il diritto sulle produzioni realizzate è determinato dagli accordi contrattuali, sottoscritti con le compagnie petrolifere di stato concessionarie, che stabiliscono le modalità di rimborso sotto forma di diritto sulle produzioni, dei costi sostenuti per le attività di esplorazione, sviluppo e dei costi operativi (cost oil) e la quota di spettanza a titolo di remunerazione (profit oil). Nel settore Refining & Marketing alcune stazioni di servizio e altri beni accessori al servizio di vendita insistono su aree autostradali concesse a seguito di una gara pubblica in sub-concessione dalle società concessionarie autostradali per l'erogazione del servizio di distribuzione di prodotti petroliferi e lo svolgimento delle attività accessorie. Tali beni vengono ammortizzati lungo la durata della concessione (normalmente 5 anni per l'Italia). A fronte dell'affidamento dei servizi sopra indicati, Eni corrisponde alle società autostradali royalties fisse e variabili calcolate in funzione dei quantitativi venduti. Al termine delle concessioni è generalmente prevista la devoluzione gratuita dei beni immobili non rimovibili. Le attività in concessione del settore Gas & Power relative allo stoccaggio del gas naturale in Italia e della distribuzione del gas venivano svolte dal Gruppo Snam che è stato deconsolidato per cessione del controllo.

Regolamentazione in materia ambientale

I rischi connessi all'impatto delle attività Eni sull'ambiente, sulla salute e sulla sicurezza sono descritti nei Fattori di rischio e di incertezza - Rischio operations della Relazione sulla gestione. In futuro, Eni sosterrà costi di ammontare significativo per adempiere gli obblighi previsti dalle norme in materia di salute, sicurezza e ambiente, nonché per il ripristino ambientale, la bonifica e messa in sicurezza di aree in precedenza adibite a produzioni industriali e siti dismessi. In particolare, per quanto riguarda il rischio ambientale, Eni attualmente non ritiene che vi saranno effetti negativi sul bilancio consolidato in aggiunta ai fondi stanziati e tenuto conto degli interventi già effettuati e delle polizze assicurative stipulate. Tuttavia non può essere escluso con certezza il rischio che Eni possa incorrere in ulteriori costi o responsabilità anche di proporzioni rilevanti perché, allo stato attuale delle conoscenze, è impossibile prevedere gli effetti dei futuri sviluppi tenuto conto tra l'altro dei seguenti aspetti: (i) la possibilità che emergano nuove contaminazioni; (ii) i risultati delle caratterizzazioni in corso e da eseguire e gli altri possibili effetti derivanti dall'applicazione del Decreto Legislativo n. 152/2006; (iii) gli eventuali effetti di nuove leggi e regolamenti per la tutela dell'ambiente; (iv) gli effetti di eventuali innovazioni tecnologiche per il risanamento ambientale; (v) la possibilità di controversie e la difficoltà di determinare le eventuali conseguenze, anche in relazione alla responsabilità di altri soggetti e ai possibili indennizzi.

Emission trading

Il Decreto Legislativo n. 216 del 4 aprile 2006 ha recepito la direttiva Emission Trading 2003/87/CE in materia di emissioni dei gas ad effetto serra e la direttiva 2004/101/CE relativa all'utilizzo di crediti di carbonio derivanti da progetti basati sui meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto. Dal 1° gennaio 2005 è operativo lo Schema Europeo di Emission Trading (ETS), in relazione al quale il 27 novembre 2008 è stata emanata la Delibera n. 20/2008 dal Comitato Nazionale Emissions Trading Scheme (Minambiente-Mse) recante l'assegnazione agli impianti esistenti dei permessi di emissione per il quinquennio 2008-2012. A Eni sono stati assegnati permessi di emissione equivalenti a 122,9 milioni di tonnellate di anidride carbonica (di cui 24,9 per il 2008, 24,9 per il 2009, 24,6 per il 2010, 24,4 per il 2011, 24,1 per il 2012), a cui vanno aggiunti circa 3,3 milioni di permessi di emissione agli impianti "nuovi entranti" nel corso del quinquennio 2008-2012. Le quote relative ai "nuovi entranti" includono solo quelle fisicamente assegnate e iscritte nel registro delle emissioni. Nell'esercizio 2012 le emissioni di anidride carbonica delle installazioni Eni sono risultate, complessivamente, inferiori rispetto ai permessi di emissione assegnati. A fronte di 22,1 milioni di tonnellate di anidride carbonica emessa in atmosfera sono stati assegnati 25,0 milioni di permessi di emissione (comprensivi delle quote di competenza per i nuovi entranti), facendo registrare un surplus di 2,9 milioni di tonnellate non oggetto di valorizzazione nell'attivo di bilancio.

35 Ricavi

Di seguito sono analizzate le principali voci che compongono i "Ricavi". I motivi delle variazioni più significative sono indicati nel "Commento ai risultati economico-finanziari" della "Relazione sulla gestione".

Ricavi della gestione caratteristica

I ricavi della gestione caratteristica si analizzano come segue:

(€ milioni)	2010	2011	2012
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	96.958	107.248	126.482
Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	(341)	442	738
	96.617	107.690	127.220

I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono indicati al netto delle seguenti voci:

(€ milioni)	2010	2011	2012
Accise	11.785	11.863	13.308
Vendite in conto permuta di prodotti petroliferi, escluse le accise	1.868	2.470	2.177
Prestazioni fatturate a partner per attività in joint venture	2.996	3.375	4.422
Vendite a gestori di impianti stradali per consegne fatturate a titolari di carte di credito	2.150	1.810	2.010
Vendite in conto permuta di altri beni	79	9	
	18.878	19.527	21.917

I ricavi delle vendite e prestazioni di €126.482 milioni comprendono ricavi di commessa riferiti al settore Ingegneria & Costruzioni per €10.914 milioni (rispettivamente €8.779 e €10.510 milioni nel 2010 e 2011).

I ricavi netti della gestione caratteristica sono analizzati per settore di attività e per area geografica di destinazione alla nota n. 41 - Informazioni per settore di attività e per area geografica.

I ricavi netti della gestione caratteristica verso parti correlate sono indicati alla nota n. 42 - Rapporti con parti correlate.

Altri ricavi e proventi

Gli altri ricavi e proventi si analizzano come segue:

(€ milioni)	2010	2011	2012
Plusvalenze da vendite di attività materiali e immateriali	262	97	701
Locazioni e affitti di azienda	83	96	94
Penalità contrattuali e altri proventi relativi a rapporti commerciali	43	21	69
Proventi per variazione prezzi di vendita su operazioni overlifting e underlifting	50	99	67
Indennizzi	46	66	56
Altri proventi (*)	483	547	559
	967	926	1.546

(*) Di importo unitario inferiore a €50 milioni.

Le plusvalenze da vendite di attività materiali e immateriali di €701 milioni riguardano per €678 milioni asset del settore Exploration & Production.

Gli altri ricavi e proventi verso parti correlate sono indicati alla nota n. 42 - Rapporti con parti correlate.

36 Costi operativi

Di seguito sono analizzate le principali voci che compongono i "Costi operativi". I motivi delle variazioni più significative sono indicati nel "Commento ai risultati economico-finanziari" della "Relazione sulla gestione".

Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi

Gli acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi si analizzano come segue:

(€ milioni)	2010	2011	2012
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	48.407	60.826	74.767
Costi per servizi	14.939	13.551	15.354
Costi per godimento di beni di terzi	2.997	3.045	3.434
Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri	1.401	527	871
Altri oneri	1.252	1.140	1.342
	68.996	79.089	95.768
a dedurre:			
- incrementi per lavori interni - attività materiali	(159)	(226)	(326)
- incrementi per lavori interni - attività immateriali	(63)	(68)	(79)
	68.774	78.795	95.363

I costi per servizi comprendono compensi di intermediazione riferiti al settore Ingegneria & Costruzioni per €6 milioni (€26 e €12 milioni rispettivamente nel 2010 e nel 2011).

I costi di ricerca e sviluppo privi dei requisiti per la rilevazione all'attivo patrimoniale ammontano a €211 milioni (€218 e €190 milioni rispettivamente nel 2010 e nel 2011).

I costi per godimento di beni di terzi comprendono canoni per contratti di leasing operativo per €1.432 milioni (€1.388 e €1.295 milioni rispettivamente nel 2010 e nel 2011) e royalties su prodotti petroliferi estratti per €1.555 milioni (€1.214 e €1.295 milioni rispettivamente nel 2010 e nel 2011).

Gli altri oneri di €1.342 milioni comprendono minusvalenze da vendita di attività materiali e immateriali per €158 milioni.

I pagamenti minimi futuri dovuti per contratti di leasing operativo non annullabili si analizzano come segue:

(€ milioni)	2010	2011	2012
Pagabili entro:			
1 anno	1.022	838	722
da 2 a 5 anni	2.276	1.380	1.289
oltre 5 anni	751	254	560
	4.049	2.472	2.571

I contratti di leasing operativo riguardano principalmente asset per attività di perforazione, time charter e noli di navi a lungo termine, terreni, stazioni di servizio e immobili per ufficio. Questi contratti, generalmente, non prevedono opzioni di rinnovo. Non ci sono significative restrizioni imposte a Eni dagli accordi di leasing operativo con riferimento alla distribuzione di dividendi, alla disponibilità degli asset o alla capacità di indebitarsi.

Gli accantonamenti ai fondi per rischi e oneri al netto degli utilizzi per esuberanza di €871 milioni (€1.401 e €527 milioni rispettivamente nel 2010 e nel 2011) riguardano per €496 milioni price revision anche per effetto di arbitrati relativi a contratti di lungo termine di approvvigionamento e somministrazione gas (utilizzo netto di €182 milioni e accantonamento netto di €144 milioni rispettivamente nel 2010 e nel 2011) e l'accantonamento netto al fondo rischi ambientali di €67 milioni (accantonamenti netti di €1.344 e €174 milioni rispettivamente nel 2010 e nel 2011). Maggiori informazioni sono riportate alla nota n. 27 - Fondi per rischi e oneri.

Costo lavoro

Il costo lavoro si analizza come segue:

(€ milioni)	2010	2011	2012
Salari e stipendi	3.299	3.435	3.886
Oneri sociali	631	675	674
Oneri per programmi a benefici ai dipendenti	154	148	148
Altri costi	557	334	187
	4.641	4.592	4.895
a dedurre:			
- incrementi per lavori interni - attività materiali	(168)	(144)	(182)
- incrementi per lavori interni - attività immateriali	(45)	(44)	(55)
	4.428	4.404	4.658

Gli altri costi di €187 milioni (€557 e €334 milioni rispettivamente nel 2010 e nel 2011) comprendono oneri per programmi a contributi definiti per €100 milioni (€95 e €94 milioni rispettivamente nel 2010 e nel 2011) e oneri per esodi agevolati per €64 milioni (€400 e €203 milioni rispettivamente nel 2010 e nel 2011). Gli oneri per programmi a benefici definiti ai dipendenti sono analizzati alla nota n. 28 - Fondi per benefici ai dipendenti.

Numero medio dei dipendenti

Il numero medio dei dipendenti delle imprese incluse nell'area di consolidamento ripartito per categoria è il seguente:

(numero)	2010	2011	2012
Dirigenti	1.446	1.461	1.471
Quadri	12.616	12.796	12.976
Impiegati	34.265	35.309	37.258
Operai	24.288	23.605	23.501
	72.615	73.171	75.206

Il numero medio dei dipendenti è calcolato come semisomma dei dipendenti all'inizio e alla fine del periodo. Il numero medio dei dirigenti comprende i manager assunti e operanti all'estero la cui posizione organizzativa è assimilabile alla qualifica di dirigente.

Piani di incentivazione dei dirigenti con azioni Eni

Dal 2009 Eni non ha più deliberato piani di incentivazione basati sull'assegnazione di strumenti finanziari.

I Piani di stock option in essere prevedono l'assegnazione a titolo gratuito di diritti di acquisto su azioni Eni ai dirigenti di Eni e delle società controllate (escluse le società quotate) più direttamente responsabili dei risultati aziendali o di interesse strategico. I diritti di opzione danno la facoltà a ciascun assegnatario di acquistare le azioni, in un rapporto di 1:1, a un prezzo pari alla media aritmetica dei prezzi ufficiali di Borsa nel mese precedente l'assegnazione o, se maggiore, al costo medio delle azioni proprie in portafoglio rilevato il giorno precedente la data dell'assegnazione.

Al 31 dicembre 2012 sono in essere n. 8.259.520 opzioni per l'acquisto di n. 8.259.520 azioni ordinarie di Eni prive di indicazione del valore nominale. Le opzioni si analizzano per anno di assegnazione come segue:

	Numero diritti di opzione in essere al 31 dicembre 2012	Prezzo di esercizio medio ponderato per le quantità in essere al 31 dicembre 2012 (€)
Assegnazione 2005	3.281.500	22,514
Assegnazione 2007	1.707.720	27,451
Assegnazione 2008	3.270.300	22,540
	8.259.520	

Al 31 dicembre 2012 la vita utile residua delle opzioni è di 7 mesi per il piano 2005 e 2007 e di 1 anno e 7 mesi per il piano 2008.

L'evoluzione dei piani di stock option nel 2011 è costituita dal carry-over dei piani precedenti, come di seguito illustrato:

	2010			2011			2012		
	Numero di azioni	Prezzo medio di esercizio (€)	Prezzo di mercato ^(a) (€)	Numero di azioni	Prezzo medio di esercizio (€)	Prezzo di mercato ^(a) (€)	Numero di azioni	Prezzo medio di esercizio (€)	Prezzo di mercato ^(a) (€)
Diritti esistenti al 1° gennaio	19.482.330	23,576	17,811	15.737.120	23,005	16,398	11.873.205	23,101	15,941
Diritti esercitati nel periodo	(88.500)	14,941	16,048	(208.900)	14,333	16,623	(93.000)	16,576	16,873
Diritti decaduti nel periodo	(3.656.710)	26,242	16,918	(3.655.015)	23,187	17,474	(3.520.685)	22,233	16,637
Diritti esistenti al 31 dicembre	15.737.120	23,005	16,398	11.873.205	23,101	15,941	8.259.520	23,545	18,457
di cui: esercitabili al 31 dicembre	8.896.125	23,362	16,398	11.863.335	23,101	15,941	8.243.205	23,544	18,457

(a) Il prezzo di mercato delle azioni afferenti i diritti assegnati, esercitati o decaduti nel periodo corrisponde alla media, ponderata per il numero delle azioni, dei loro valori di mercato [media aritmetica dei prezzi ufficiali rilevati sul Mercato Telematico Azionario nel mese precedente: (i) la data di assegnazione; (ii) la data di immissione nel conto titoli dell'assegnatario; (iii) la data di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per i diritti decaduti]. Il prezzo di mercato delle azioni afferenti i diritti esistenti all'inizio e fine periodo è puntuale al 31 dicembre.

Il valore di mercato unitario delle opzioni assegnate era di €3,33 per azione nel 2005, la media ponderata per il numero di azioni di €2,98 per azione nel 2007 e la media ponderata per il numero di azioni di €2,60 per azione nel 2008. Il valore di mercato è stato determinato utilizzando le seguenti assunzioni:

		2005	2007	2008
Tasso d'interesse privo di rischio	(%)	2,5	4,7	4,9
Durata	(anni)	8	6	6
Volatilità implicita	(%)	21,0	16,3	19,2
Dividendi attesi	(%)	4,0	4,9	6,1

Il costo dei piani di stock option di competenza degli esercizi 2010 e 2011 ammonta rispettivamente a €12 e a €3 milioni, nessun costo nel 2012.

Compensi spettanti al key management personnel

I compensi spettanti ai soggetti che hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, direzione e controllo della Società e quindi gli amministratori esecutivi e non, i direttori generali e i dirigenti con responsabilità strategica (cd. key management personnel) in carica al 31 dicembre di ogni esercizio ammontano (incluso i contributi e gli oneri accessori) a €33, €34 e €33 milioni rispettivamente per il 2010, il 2011 e il 2012 e si analizzano come segue:

(€ milioni)	2010	2011	2012
Salari e stipendi	20	21	21
Benefici successivi al rapporto di lavoro	1	1	1
Altri benefici a lungo termine	10	10	11
Intennità per cessazione del rapporto di lavoro		2	
Stock option	2		
	33	34	33

Compensi spettanti agli Amministratori e ai Sindaci

I compensi spettanti agli amministratori ammontano a €9,7, €8,4 e €13,2 milioni rispettivamente per gli esercizi 2010, 2011 e 2012. I compensi spettanti ai sindaci ammontano a €0,511, €0,513 e €0,467 milioni, rispettivamente per gli esercizi 2010, 2011 e 2012.

I compensi comprendono gli emolumenti e ogni altra somma avente natura retributiva, previdenziale e assistenziale dovuti per lo svolgimento della funzione di amministratore o di sindaco in Eni SpA e in altre imprese incluse nell'area di consolidamento, che abbiano costituito un costo per Eni, anche se non soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Altri proventi (oneri) operativi

Gli altri proventi (oneri) operativi relativi a strumenti finanziari derivati su commodity si analizzano come segue:

(€ milioni)	2010	2011	2012
Proventi (oneri) netti su strumenti finanziari derivati non di copertura e di trading	118	188	(153)
Proventi (oneri) netti su strumenti finanziari derivati di copertura fair value hedge			(4)
Proventi (oneri) netti su strumenti finanziari derivati di copertura cash flow hedge	13	(17)	(1)
	131	171	(158)

I proventi (oneri) netti su strumenti finanziari derivati non di copertura e di trading riguardano: (i) gli effetti da regolamento e valutazione a fair value degli strumenti finanziari derivati di trading su merci posti in essere per la gestione attiva del margine economico nel settore Gas & Power e per attività di trading da parte di Eni Trading & Shipping SpA (oneri netti per €13 milioni); (ii) gli effetti da regolamento e valutazione a fair value degli strumenti finanziari derivati su merci privi dei requisiti formali per essere trattati in base all'hedge accounting secondo gli IFRS in quanto stipulati su importi corrispondenti all'esposizione netta del rischio commodity (oneri netti per €141 milioni); (iii) la valutazione a fair value di derivati impliciti presenti nelle formule prezzo di contratti di fornitura di lungo termine di gas nel settore Exploration & Production (proventi netti per €1 milione).

Gli oneri netti su strumenti finanziari derivati di copertura fair value hedge riguardano le operazioni di copertura effettuate nel 2012 per la valorizzazione di contratti di acquisto e vendita di greggi con prezzatura futura.

I proventi (oneri) netti su strumenti finanziari derivati di copertura cash flow hedge riguardano la quota inefficace del fair value degli strumenti finanziari derivati su commodity posti in essere dal settore Gas & Power.

I costi operativi verso parti correlate sono indicati alla nota n. 42 - Rapporti con parti correlate.

Ammortamenti e svalutazioni

Gli ammortamenti e svalutazioni si analizzano come segue:

(€ milioni)	2010	2011	2012
Ammortamenti:			
- attività materiali	6.775	6.178	7.335
- attività immateriali	1.572	1.582	2.208
	8.347	7.760	9.543
Svalutazioni:			
- attività materiali	257	891	1.609
- attività immateriali	431	154	2.417
	688	1.045	4.026
a dedurre:			
- rivalutazioni di attività materiali		(15)	(3)
- incrementi per lavori interni - attività materiali	(2)	(3)	(1)
- incrementi per lavori interni - attività immateriali	(2)	(2)	(4)
	9.031	8.785	13.561

Gli ammortamenti e svalutazioni sono analizzati per settore di attività alla nota n. 41 - Informazioni per settore di attività e per area geografica.

37 Proventi (oneri) finanziari

I proventi (oneri) finanziari si analizzano come segue:

(€ milioni)	2010	2011	2012
Proventi (oneri) finanziari			
Proventi finanziari	6.109	6.376	7.218
Oneri finanziari	(6.727)	(7.410)	(8.274)
	(618)	(1.034)	(1.056)
Strumenti finanziari derivati	(131)	(112)	(251)
	(749)	(1.146)	(1.307)

Il valore netto dei proventi e oneri finanziari si analizza come segue:

(€ milioni)	2010	2011	2012
Proventi (oneri) finanziari correlati all'indebitamento finanziario netto			
- Interessi e altri oneri su prestiti obbligazionari	(551)	(610)	(729)
- Interessi e altri oneri verso banche e altri finanziatori	(214)	(312)	(251)
- Interessi attivi verso banche	17	22	27
- Interessi e altri proventi su crediti finanziari e titoli non strumentali all'attività operativa	18	19	24
	(730)	(881)	(929)
Differenze attive (passive) di cambio			
- Differenze attive di cambio	5.897	6.191	7.010
- Differenze passive di cambio	(5.805)	(6.302)	(6.879)
	92	(111)	131
Altri proventi (oneri) finanziari			
- Oneri finanziari imputati all'attivo patrimoniale	150	112	150
- Interessi e altri proventi su crediti finanziari e titoli strumentali all'attività operativa	73	75	69
- Oneri finanziari connessi al trascorrere del tempo ^(a)	(236)	(235)	(308)
- Altri proventi (oneri) finanziari	33	6	(169)
	20	(42)	(258)
	(618)	(1.034)	(1.056)

[a] La voce riguarda l'incremento dei fondi per rischi e oneri che sono indicati, a un valore attualizzato, nelle passività non correnti del bilancio.

I proventi (oneri) su strumenti finanziari derivati si analizzano come segue:

(€ milioni)	2010	2011	2012
Strumenti finanziari derivati su valute	(111)	29	(137)
Strumenti finanziari derivati su tassi di interesse	(39)	(141)	(88)
Opzioni	19		(26)
	(131)	(112)	(251)

Gli oneri netti su strumenti finanziari derivati di €251 milioni (€131 e €112 milioni rispettivamente nel 2010 e nel 2011) si determinano principalmente per la rilevazione a conto economico degli effetti relativi alla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati privi dei requisiti formali per essere trattati in base all' hedge accounting secondo gli IFRS in quanto stipulati su importi corrispondenti all'esposizione netta dei rischi su cambi e su tassi d'interesse e, pertanto, non sono riferibili a specifiche transazioni commerciali o finanziarie. Gli strumenti finanziari derivati su cambi comprendono la gestione del rischio di cambio economico implicito nelle formule prezzo delle commodity del settore Gas & Power. La stessa carenza di requisiti formali per considerare di copertura gli strumenti finanziari derivati comporta la rilevazione delle differenze attive nette di cambio in quanto gli effetti dell'adeguamento al cambio di fine esercizio delle attività e passività in moneta diversa da quella funzionale non vengono contabilmente compensate dalla variazione dei fair value degli strumenti finanziari derivati. Gli oneri su opzioni di €26 milioni riguardano la valutazione al fair value dell'opzione implicita del prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie Galp Energia SGPS SA (maggiori informazioni sono riportate alla nota n. 26 - Passività finanziarie a lungo termine e quote a breve di passività a lungo termine).

I proventi (oneri) finanziari verso parti correlate sono indicati alla nota n. 42 - Rapporti con parti correlate.

38 Proventi (oneri) su partecipazioni**Effetto valutazione con il metodo del patrimonio netto**

L'effetto valutazione con il metodo del patrimonio netto si analizza come segue:

(€ milioni)	2010	2011	2012
Plusvalenza da valutazione con il metodo del patrimonio netto	673	634	526
Minusvalenza da valutazione con il metodo del patrimonio netto	(149)	(106)	(233)
Utilizzi (accantonamenti) netti del fondo copertura perdite per valutazione con il metodo del patrimonio netto	(31)	(28)	(15)
	493	500	278

L'analisi delle plusvalenze e minusvalenze delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto è indicata alla nota n. 17 - Partecipazioni. L'effetto valutazione con il metodo del patrimonio netto è analizzato per settore di attività alla nota n. 41 - Informazioni per settore di attività e per area geografica.

Altri proventi (oneri) su partecipazioni

Gli altri proventi (oneri) su partecipazioni si analizzano come segue:

(€ milioni)	2010	2011	2012
Dividendi	264	659	431
Plusvalenze nette da vendita	332	1.121	349
Altri proventi (oneri) netti	23	(157)	1.823
	619	1.623	2.603

I dividendi di €431 milioni riguardano essenzialmente la Nigeria LNG Ltd (€331 milioni).

Le plusvalenze nette da vendite di €349 milioni riguardano per €311 milioni la cessione di Galp Energia SGPS SA ad Amorim Energia BV (5% del capitale sociale) e a investitori istituzionali (4% del capitale sociale). Le plusvalenze nette da vendite relative al 2011 di €1.121 milioni riguardavano essenzialmente la cessione del 100% di Eni Gas Transport International SA (€647 milioni), dell'89% (intera quota posseduta) di Trans Austria Gasleitung GmbH (€338 milioni), del 100% di Gas Brasiliano Distribuidora SA (€50 milioni) e del 46% (intera quota posseduta) di Transitgas AG (€34 milioni). Le plusvalenze da vendite relative al 2010 di €332 milioni riguardavano essenzialmente la cessione del 100% della Società Padana Energia SpA (€169 milioni), la cessione del controllo (25%) della GreenStream BV (€93 milioni) e la cessione del 100% della Distri RE SA (€47 milioni).

Gli altri proventi netti relativi al 2012 di €1.823 milioni comprendono: (i) un provento straordinario di €835 milioni derivante dall'aumento di capitale di una controllata Galp, la Petrogal, sottoscritto da un socio terzo mediante apporto in denaro superiore al valore di libro della sua quota di interessenza relativa; (ii) la rivalutazione alla quotazione di mercato alla data di perdita del collegamento (€865 milioni sul 28,34% del capitale Galp Energia SGPS SA) e il successivo adeguamento al prezzo di borsa alla data di bilancio limitatamente all'8% delle azioni Galp per le quali è stata attivata la fair value option perchè al servizio di un prestito obbligazionario convertibile (proventi per €65 milioni); (iii) l'adeguamento al prezzo di borsa alla data di bilancio di 288,7 milioni di azioni Snam SpA per le quali è stata attivata la fair value option perchè al servizio di un prestito obbligazionario convertibile emesso il 15 gennaio 2013 (proventi per €6 milioni). Gli altri oneri netti relativi al 2011 di €157 milioni riguardavano essenzialmente l'azzeramento del valore di libro della Ceska Rafinnerska AS nell'ambito dell'impairment test effettuato sulla relativa CGU per le aspettative reddituali negative del settore della raffinazione (€157 milioni).

39 Imposte sul reddito

Le imposte sul reddito si analizzano come segue:

(€ milioni)	2010	2011	2012
Imposte correnti:			
- imprese italiane	696	620	755
- imprese estere operanti nel settore Exploration & Production	7.893	8.286	10.214
- imprese estere	521	635	455
	9.110	9.541	11.424
Imposte differite e anticipate nette:			
- imprese italiane	(431)	(418)	376
- imprese estere operanti nel settore Exploration & Production	(97)	936	127
- imprese estere	(1)	(156)	(268)
	(529)	362	235
	8.581	9.903	11.659

Le imposte correnti dell'esercizio relative alle imprese italiane di €755 milioni riguardano l'IRES per €525 milioni, l'IRAP per €142 milioni e imposte estere per €88 milioni.

L'incidenza delle imposte sull'utile dell'esercizio prima delle imposte è del 70,2% (54,2% e 55,7% rispettivamente nel 2010 e nel 2011) a fronte dell'incidenza fiscale teorica del 43,9% (39,6% e 43,1% rispettivamente nel 2010 e nel 2011) che risulta applicando le aliquote previste dalla normativa fiscale italiana del 38,0%²⁰ (IRES) all'utile prima delle imposte e del 3,9% (IRAP) al valore netto della produzione.

L'analisi della differenza tra l'aliquota fiscale teorica e quella effettiva per i tre periodi messi a confronto è la seguente:

(%)	2010	2011	2012
Alliquota teorica	39,6	43,1	43,9
Variazioni in aumento (diminuzione) rispetto all'aliquota teorica:			
- maggiore incidenza fiscale sulle imprese estere	15,6	12,7	16,9
- effetto svalutazione delle attività per imposte anticipate e rideterminazione aliquote fiscali			7,7
- effetto applicazione addizionale IRES prevista dalla Legge n. 7 del 6 febbraio 2009	1,5	1,0	1,5
- differenze permanenti e altre motivazioni	(2,5)	(1,1)	0,2
	14,6	12,6	26,3
	54,2	55,7	70,2

La maggiore incidenza fiscale delle imprese estere riguarda il settore Exploration & Production per 17,8 punti percentuali (16,8 e 17,2 punti percentuali nel 2010 e nel 2011).

La svalutazione delle attività per imposte anticipate e rideterminazione aliquote fiscali di 7,7 punti percentuali riguarda le imprese italiane rientranti nel consolidato fiscale e deriva dalla circostanza che queste attività sono valutate non più recuperabili a causa del ridimensionamento dei redditi imponibili futuri in Italia e del deconsolidamento del Gruppo Snam per cessione del controllo che preclude dal 2012 la compensazione con i redditi imponibili delle controllate italiane.

Nel 2012, le differenze permanenti e altre motivazioni di 0,2 punti percentuali comprendono l'effetto di 3,3 punti percentuali relativo alla indeducibilità della svalutazione di goodwill attribuito alla cash generating unit Mercato Europeo del gas e, in diminuzione, 4,5 punti percentuali relativi alla non imponibilità delle plusvalenze da cessione e da rivalutazione rilevati sulla partecipata Galp Energia SGPS SA. Nel 2011, le differenze permanenti e altre motivazioni in diminuzione di 1,1 punti percentuali comprendono l'effetto di 0,2 punti percentuali relativo all'indeducibilità dell'adeguamento del fondo rischi a fronte di un procedimento antitrust nel settore europeo delle gomme. Nel 2010, le differenze permanenti e altre motivazioni in diminuzione di 2,5 punti percentuali comprendono l'effetto di 0,7 punti percentuali relativi al provento non tassato connesso alla definizione di un contenzioso antitrust.

[20] Comprende l'aliquota addizionale di 5,5 punti percentuali sul reddito imponibile delle imprese del settore energia (imprese che hanno come attività principale la produzione e commercializzazione di idrocarburi ed energia elettrica, nonché un fatturato superiore a 25 milioni) con effetto dal 1° gennaio 2008 e gli ulteriori incrementi di 1 punto percentuale stabilito con effetto 1° gennaio 2009 come previsto dal Decreto Legge n. 112/2008 (convertito in Legge n. 133/2008) e 4 punti percentuali con effetto 1° gennaio 2011 come previsto dal Decreto Legge n. 138/2011 (convertito in Legge n. 148/2011) con l'estensione dell'ambito di applicazione alle società operanti nel settore delle energie rinnovabili e delle infrastrutture energetiche.

Le imposte sul reddito relative alle discontinued operations, comprese nella voce di conto economico "Utile netto (perdita netta) dell'esercizio" si analizzano come segue:

(€ milioni)	2010	2011	2012
Imposte correnti:			
- imprese italiane	619	788	489
	619	788	489
Imposte differite e anticipate nette:			
- imprese italiane	(43)	(17)	124
	(43)	(17)	124
	576	771	613

Le discontinued operations sono commentate alla nota n. 31 - Discontinued operations, attività destinate alla vendita e passività direttamente associabili.

40 Utile per azione

L'utile per azione semplice è determinato dividendo l'utile dell'esercizio di competenza Eni per il numero medio ponderato delle azioni Eni SpA in circolazione nell'anno, escluse le azioni proprie.

Il numero medio ponderato delle azioni in circolazione è di 3.622.454.738, di 3.622.616.182 e di 3.622.764.007 rispettivamente negli esercizi 2010, 2011 e 2012.

L'utile per azione diluito è determinato dividendo l'utile dell'esercizio di competenza Eni per il numero medio ponderato delle azioni Eni SpA in circolazione nell'anno, escluse le azioni proprie, incrementate del numero delle azioni che potenzialmente potrebbero essere messe in circolazione.

Al 31 dicembre 2010, 2011 e 2012 le azioni che potenzialmente potrebbero essere messe in circolazione riguardano le azioni assegnate a fronte dei piani di stock option. Il numero medio ponderato delle azioni in circolazione utilizzate ai fini del calcolo dell'utile per azione diluito è di 3.622.469.713, di 3.622.616.182 e di 3.622.764.007 rispettivamente negli esercizi 2010, 2011 e 2012.

La riconciliazione del numero medio ponderato delle azioni in circolazione utilizzato per la determinazione dell'utile per azione semplice e quello utilizzato per la determinazione dell'utile per azione diluito è di seguito indicata:

	2010	2011	2012
Numero medio ponderato di azioni in circolazione per l'utile semplice	3.622.454.738	3.622.616.182	3.622.764.007
Numero di azioni potenziali a fronte dei piani di stock option	14.975		
Numero medio ponderato di azioni in circolazione per l'utile diluito	3.622.469.713	3.622.616.182	3.622.764.007
Utile netto di competenza Eni (€ milioni)	6.318	6.860	7.788
Utile per azione semplice (ammontari in € per azione)	1,74	1,89	2,15
Utile per azione diluito (ammontari in € per azione)	1,74	1,89	2,15
Utile netto di competenza Eni - Continuing operations (€ milioni)	6.252	6.902	4.198
Utile per azione semplice (ammontari in € per azione)	1,72	1,90	1,16
Utile per azione diluito (ammontari in € per azione)	1,72	1,90	1,16
Utile (Perdita) netto di competenza Eni - Discontinued operations (€ milioni)	66	(42)	3.590
Utile (Perdita) per azione semplice (ammontari in € per azione)	0,02	(0,01)	0,99
Utile (Perdita) per azione diluito (ammontari in € per azione)	0,02	(0,01)	0,99

41 Informazioni per settore di attività e per area geografica

Informazioni per settore di attività

	Altre attività ^(d)								Discontinued operations ^(d)				
	Exploration & Production	Gas & Power ^(d)	Refining & Marketing	Chimica	Ingegneria & Costruzioni	Corporate e società finanziarie	Snam	Altre	Utili interni	Totale	Snam	Eliseioni Infragrappo	Continuing operations
2010													
Ricavi netti della gestione caratteristica ^(a)	29.497	27.806	43.190	6.141	10.581	1.386	3.526	105	100				
a dedurre: ricavi infrasettori	(16.550)	(969)	(1.345)	(243)	(1.802)	(1.255)	(1.620)	(25)					
Ricavi da terzi	12.947	26.837	41.845	5.898	8.779	131	1.906	80	100	98.523	(1.906)		96.617
Risultato operativo	13.866	896	149	(86)	1.302	(361)	2.000	(1.384)	(271)	16.111	(2.000)	1.371	15.482
Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri	33	(64)	199	2	35	50	6	1.146		1.407	(6)		1.401
Ammortamenti e svalutazioni	7.051	851	409	135	516	79	548	10	(20)	9.579	(548)		9.031
Effetto valutazione con il metodo del patrimonio netto	92	344	68	1		(10)	44	(2)		537	(44)		493
Attività direttamente attribuibili ^(b)	49.573	18.300	14.356	3.076	12.715	754	16.643	362	(917)	114.862			
Attività non direttamente attribuibili										16.998			
Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto	1.974	1.988	1.058	30	174	8	382	54		5.668			
Passività direttamente attribuibili ^(c)	12.330	7.593	6.197	874	5.760	1.307	2.455	2.898	(101)	39.313			
Passività non direttamente attribuibili										36.819			
Investimenti in attività materiali e immateriali	9.690	265	711	251	1.552	109	1.420	22	(150)	13.870			
2011													
Ricavi netti della gestione caratteristica ^(a)	29.121	33.093	51.219	6.491	11.834	1.365	3.591	85	(54)				
a dedurre: ricavi infrasettori	(18.444)	(1.344)	(2.791)	(289)	(1.324)	(1.249)	(1.692)	(23)					
Ricavi da terzi	10.677	31.749	48.428	6.202	10.510	116	1.899	62	(54)	109.589	(1.899)		107.690
Risultato operativo	15.887	(326)	(273)	(424)	1.422	(319)	2.084	(427)	(189)	17.435	(2.084)	1.452	16.803
Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri	53	113	57	11	79	13	24	201		551	(24)		527
Ammortamenti e svalutazioni	6.440	567	839	250	631	75	533	6	(23)	9.318	(533)		8.785
Effetto valutazione con il metodo del patrimonio netto	119	232	100		95	(1)	44	(45)		544	(44)		500
Attività direttamente attribuibili ^(b)	56.139	18.708	15.031	3.066	13.521	810	17.649	378	(1.060)	124.242			
Attività non direttamente attribuibili										18.703			
Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto	2.317	1.990	890	38	179	7	385	37		5.843			
Passività direttamente attribuibili ^(c)	13.844	8.428	5.972	761	5.437	1.095	2.465	3.020	(54)	40.968			
Passività non direttamente attribuibili										41.584			
Investimenti in attività materiali e immateriali	9.435	192	866	216	1.090	128	1.529	10	(28)	13.438			

(a) Prima dell'eliminazione dei ricavi infrasettori.

(b) Comprendono le attività connesse al risultato operativo.

(c) Comprendono le passività connesse al risultato operativo.

(d) I risultati di Snam sono stati riclassificati dal settore "Gas & Power" al settore "Altre attività" e rilevati nelle discontinued operations.